COMUNE DI CADERZONE TERME PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

1. Oggetto dell'appalto ... 3
2. Durata e ammontare dell'appalto - Proroga tecnica ... 3
3. Stipulazione del contratto ... 3
4. Corrispettivo e modalità di pagamento ... 3
5. Modifica del contratto durante il periodo d'efficacia ... 4
6. Subappalto ... 4
7. Garanzia definitiva ... 4
8. Controlli in corso di esecuzione e penalità ... 4
9. Recesso e risoluzione del contratto ... 5
10. Obblighi a carico dell'appaltatore ... 5
11. Obblighi a carico del committente ... 5
12. Obblighi assicurativi ... 5
13. Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto ... 6
14. Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto ... 6
15. Clausola sociale – lavoratori svantaggiati ... 7
16. Rispetto delle norme di sicurezza ... 7
17. Disposizioni anticorruzione – Trattamento dati personali ... 7
18. Obblighi di riservatezza ... 8
19. Tracciabilità dei flussi finanziari ... 8
20. Definizione delle controversie ... 9
21. Norme finali ... 9
22. Descrizione del servizio ... 10
23. Edifici e frequenze ... 12
24. Modalità di esecuzione ... 12
25. Servizi in economia (a chiamata) ... 12
26. Criteri Ambientali Minimi - DM 51 del 29 gennaio 2021 ... 13
27. Fornitura e installazione di prodotti per la raccolta dei rifiuti e altri articoli ... 13
28. Gestione dei rifiuti ... 13

I.PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'oneri disciplina il servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale a ridotto impatto ambientale.

Nello specifico il servizio di pulizia si riferisce a tutti i locali, servizi igienici, depositi, scale, corridoi, accessi, serramenti interni ed esterni, tapparelle oscuranti, accessori tecnologici (radiatori, ventilatori, convettori, corpi illuminanti, punti luce, apparecchi telefonici, ecc.), davanzali, poggioli e qualsiasi altra pertinenza delle sedi indicate nel presente capitolato, nonché ai relativi arredi ed attrezzature.

I servizi che formano oggetto del presente appalto si articolano in operazioni di pulizia, scopatura, deragnatura, sanificazione, ecc.

È prevista inoltre la fornitura a ciclo continuo di carta igienica, salviette monouso, panni e detergenti per le mani (sapone liquido).

La frequenza degli anzidetti servizi, nonché l'ubicazione degli stabili ove gli stessi devono venire prestati, sono descritte nell'**allegato A** al presente capitolato.

Si procederà all'aggiudicazione con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, let b) del Codice dei contratti pubblici.

Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio del prezzo più basso.

Con la sottoscrizione del presente capitolato, l'Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, estensione, natura e stato di conservazione, caratteristiche dei locali oggetto del servizio di pulizia, nonché della consistenza delle relative dotazioni di mobili e arredi, e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali medesimi, avendone **preso visione a mezzo sopralluogo obbligatorio da rendersi prima della presentazione dell'offerta economica.**

2. Durata e ammontare dell'appalto – Proroga tecnica

L'appalto avrà durata 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio in via anticipata nei casi previsti dell'art. 17 c. 8 del Codice, e presuntivamente per il periodo **dal 01.02.2027 al 31.01.2030.**

Ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. 36/2023 e smi, quando risultino oggettivi ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, è consentito prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il monte ore complessivo per le pulizie ordinarie è pari a 1.050 ore annuali, oltre a 150 ore annue presunte per interventi di pulizia a chiamata.

L'importo a base d'asta dell'appalto è stabilito in Euro 90.329,34, di cui Euro 69.480,00 per costo manodopera ed Euro 450,00 per oneri della sicurezza (entrambi non soggetti a ribasso), IVA esclusa, come da prospetto allegato (Allegato B).

Il compenso deve ritenersi non modificabile in aumento ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa accessoria sostenuta dall'impresa non espressamente prevista. L'appalto sarà aggiudicato a corpo.

3. Stipulazione del contratto

Il contratto verrà stipulato in forma di scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 23/1990.

4. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto dal Comune, **definito a corpo su base annuale**, avverrà per **rate mensili posticipate**, determinate sulla base dell'importo offerto dall'appaltatore.

Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'art. 25 (servizi in economia – a chiamata), eseguite su richiesta specifica del committente, nei limiti e secondo le modalità definite da tale articolo, saranno fatturate e corrisposte in via posticipata contestualmente alla prima rata utile, previa verifica della regolare esecuzione.

Tutte le fatture verranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previe verifiche di legge.

Il pagamento sarà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura e previa acquisizione di D.U.R.C. regolare.

In caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ente appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. A tal fine l'appaltatore si impegna ad emettere ciascuna fattura al netto di tale ritenuta di garanzia. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ente appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ente appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Il committente procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva costituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del codice dei contratti, successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Sulle fatture dovranno essere indicati, CIG e periodo di riferimento. Le fatture sono inoltre soggette al regime di scissione dei pagamenti (**split payment**).

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del servizio a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'elenco descrittivo dei relativi prezzi unitari e/o nelle indicazioni particolari riportate nel presente capitolato d'oneri.

I prezzi anzidetti si intendono dunque accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dall'appalto.

5. Modifica del contratto durante il periodo d'efficacia

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del Codice dei contratti.

6. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

7. Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

8. Controlli in corso di esecuzione e penalità

È facoltà del committente effettuare controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene opportune, per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato Speciale e alle normative vigenti in materia, l'idoneità dei prodotti utilizzati tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 24, richiedendone la loro modifica e sostituzione se necessario, il corretto utilizzo delle attrezzature, l'idoneità igienica e lo stato di manutenzione delle attrezzature impiegate.

In caso di inadempienze degli obblighi assunti dall'appaltatore, lo stesso è tenuto a porvi rimedio con tempestività, iniziando gli interventi entro il giorno successivo dalla diffida, anche telefonica.

Fatta salva la facoltà di esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, comunque accertati, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore le seguenti penali, fino a un importo complessivo massimo pari al dieci per cento del valore del contratto:

- **€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di pulizie giornaliere o periodiche** debitamente programmate (incluso il mancato rispetto delle frequenze o immotivato ritardo);

- **€ 100,00 per ogni intervento programmato e non effettuato.**

L'applicazione delle penali, in tutti i casi descritti ed in ogni caso in cui siano previste, sarà preceduta da regolare contestazione dell'addebito entro 48 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui il committente ne sia venuto a conoscenza. L'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Tutte le comunicazioni sono da considerarsi valide anche se effettuate a mezzo posta elettronica. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione committente di affidare ad altre Imprese l'esecuzione delle prestazioni non effettuate o contestate all'appaltatore, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, rivalendosi su quest'ultimo per il rimborso della spesa sostenuta per l'affidamento ad altra Ditta del servizio di pulizia.

L'ammontare delle penalità e il rimborso della spesa sostenuta saranno addebitati sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto d'appalto e, in subordine, sulla cauzione definitiva.

9. Recesso e risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

10. Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Prima dell'effettivo inizio del servizio, l'appaltatore dovrà comunicare al committente l'elenco nominativo del personale che intende impiegare, corredato, per ogni singolo lavoratore, dall'indicazione di luogo e data di nascita, qualifica-livello, numero di matricola ed estremi delle posizioni assicurative e previdenziali e orario settimanale. Va incluso in tale elenco anche il Responsabile di Servizio, che sarà l'unico referente per qualsiasi problematica o comunicazione tra il committente e l'appaltatore e del quale deve essere fornito anche un recapito telefonico e una mail al quale possa essere reperibile.

Ogni modifica di organico (incluse le sostituzioni per ferie, malattia o nuovo personale assunto) e/o di orario di lavoro, dovrà essere comunicata tempestivamente e comunque prima dello svolgimento di qualsiasi attività.

11. Obblighi a carico del committente

Il committente è tenuto a:

- Garantire l'accesso ai locali oggetto del servizio;
- Mettere a disposizione, per ogni edificio, uno spazio per il ricovero delle attrezzature e materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio.

12. Obblighi assicurativi

L'appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del committente e dei terzi; deve adottare quindi anche ogni procedura ed ogni cautela necessaria a garantirne l'incolumità.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al committente o a terzi.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle

polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

L'accertamento dei danni è effettuato dal committente alla presenza del Responsabile per l'esecuzione previamente avvertito, in modo tale da consentire all'appaltatore di esprimere la propria valutazione.

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

13. Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da imprese di **servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi** ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

14. Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data di cessazione del precedente contratto di servizio. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli.

Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'appaltatore effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'appaltatore invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

Prima del termine del contratto (o su richiesta del committente), l'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'*"Elenco del personale",* recante i dati contenuti nell'"Allegato C" allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

15. Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

Ai sensi dell'art. 32 della L.P. 2/2016, 1, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. **Il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con l'adempimento della vigente normativa, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.**

Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del presente capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli. A tal fine si allega la tabella del personale impiegato.

16. Rispetto delle norme di sicurezza

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e a garantire al proprio personale adeguata formazione e informazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Nel DUVRI (Allegato – D) appositamente predisposto per il presente servizio - redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 - sono fornite le informazioni all'appaltatore, con particolare riferimento all'accesso ai documenti della sicurezza ed alle aree di lavoro, il cui contenutol'appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti.

Inoltre, con riferimento alle attrezzature, l'impresa appaltatrice dovrà:

- impiegare attrezzature idonee ad assicurare il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza a salvaguardia dei lavoratori addetti evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio;
- garantire la fornitura e l'impiego di attrezzature adeguate alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, caratteristiche e destinazione dei locali oggetto del servizio di pulizia;
- garantire la conformità delle macchine impiegate alle prescrizioni antinfortunistiche;
- applicare su tutte le attrezzature e macchinari in uso dall'Impresa appaltatrice una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della stessa;
- vigilare sulle attrezzature e i prodotti utilizzati, non imputando al Comune la mancata custodia o la responsabilità in caso di danni o furti.

I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse.

17. Disposizioni anticorruzione – Trattamento dati personali

Nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, l'impresa aggiudicataria, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei dipendenti, pubblicato sul sito istituzionale al seguente link

https://caderzone.soluzionipa.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=codiceCondotta&CSRF=bb1981b81cfbfa9ae94c56e6f8d14140

La violazione degli obblighi del Codice di condotta e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del capitolato, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caderzone Terme, con sede in Via Regina Elena n. 45.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in Via Torre Verde n. 23.
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità.

18. Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente si impegna a riportare il codice CIG sulla documentazione fiscale inerente il presente rapporto ed a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, egli si obbliga a comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Contraente è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Il Contraente si obbliga inoltre ad inserire in ogni contratto stipulato con i subappaltatori e subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume i summenzionati obblighi di tracciabilità, a pena di nullità assoluta dello stesso contratto.

L'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi assunti in forza della presente clausola costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 3 co. 9-bis l. 13 agosto 2010, n. 136.

20. Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'ente appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

21. Norme finali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito e agli elaborati posti a base di gara.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

22. Descrizione del servizio

Il servizio di pulizia si riferisce a tutti gli elementi lavabili presenti nelle strutture e locali indicati all'art. 23 quali, a titolo esemplificativo:

pareti, soffitti o controsoffitti, pilastri, nicchie, scale, corridoi, pianerottoli, atrii, mobili, porte, stipiti, infissi e serramenti, vetri e vetrate, tapparelle ed imposte varie, cassonetti, veneziane, tende e similari, corpi illuminanti a muro ed a soffitto, lampade, radiatori ed altri corpi scaldanti, zoccolature, ventilatori a soffitto, corrimano, ringhiere, ascensori, montacarichi, balconi, terrazzi, intercapedini dei cortili, marciapiedi, grate di protezione, maniglie, frutti elettrici, specchi, estintori, quadri, ganci, attaccapanni, posacenere, portarifiuti,elementi igienici, targhe, davanzali, macchine per ufficio, computer, stampanti, modem, apparecchi telefonici, citofoni, pulsantiere, tutto il materiale di arredamento ordinario quale il mobilio e le suppellettili in ogni loro superficie e componente, sanitari, scaffali, tappeti e zerbini.

Ai fini della descrizione dei servizi richiesti si fissano le seguenti definizioni:

a) **PULIZIA / DETERSIONE**: procedura atta a rimuovere sporcizia visibile, ovvero polvere, macchie, corpi estranei, liquidi, materiale organico, effettuata a mano e/o con l'ausilio di specifica attrezzatura. Consiste in un trattamento superficiale fisico (sfregamento) e/o chimico (con impiego di detergenti idonei) specifico in relazione alla superficie da trattare.
b) **DISINFEZIONE**: procedura atta a ridurre (tramite uccisione, inattivazione o rimozione) il carico di microorganismi patogeni presenti sulle superfici, al fine di renderle esenti da qualsiasi infezione. Consiste in un trattamento superficiale con l'impiego di soluzioni disinfettanti o in un trattamento fisico (calore). La disinfezione deve essere preceduta dalla detersione, e può prevedere lo spostamento degli arredi e delle attrezzature, ai fini del trattamento completo delle superfici.
c) **SANIFICAZIONE**: procedura atta all'eliminazione di batteri, virus ed agenti contaminanti sulle superfici e negli ambienti, al fine di renderli salubri, mediante trattamenti chimici che riportano il carico microbico entro un determinato livello di sicurezza, per un certo periodo di tempo.

Ai fini della prestazione dei servizi appaltati, gli interventi vengono identificati nei seguenti gruppi di attività, corredate dalle relative prescrizioni tecnico esecutive.

Gruppo	Attività
UFFICI, SALE RIUNIONI, AULE, SPAZI CONNETTIVI	
A1	arieggiatura dei locali; aspirazione/battitura tappeti e zerbini; scopatura, aspirazione e detersione ad umido (con acqua e detergenti idonei) di pavimenti di tutte le tipologie; scopatura e detersione a umido (con acqua e detergenti idonei) delle scale, corridoi e spazi comuni in generale, usando prodotti adeguati alle varie tipologie di superficie; detersione dei pavimenti di ascensori; sanificazione, con prodotti idonei, delle superfici piane e a elevata frequenza di contatto (davanzali, scrivanie, banconi, interruttori elettrici, pulsantiere, porte, maniglie, corrimano e di ogni altro accessorio di uso comune); spolveratura e detersione delle attrezzature (telefoni, computer, tastiere, monitor, stampanti, ecc.); svuotamento dei cestini con sostituzione sacchi; ricarica erogatori con soluzione idroalcolica o equivalente ad effetto sanificante (a necessità) raccolta differenziata dei rifiuti e deposito degli stessi nei contenitori posti all'esterno dell'edificio o in loro prossimità;
A2	deragnatura locali; detersione lato interno dei vetri dei serramenti e relativo lato esterno (se raggiungibile dall'interno – serramenti apribili), e di altri infissi quali porte, portoncini, portoni d'ingresso, con ordinaria attrezzatura; detersione dei punti luce, dei corpi illuminanti e corpi radianti; Detersione e disinfezione delle superfici lavabili verticali (di locali, corridoi, scale, ascensori, ecc.);

	detersione di armadi, scaffalature e arredi simili; aspirazione e detersione di poltrone, sedie operative, poltroncine, incluse attrezzature specifiche; aspirazione e battitura di zerbini, stuoie e tappeti.
A3	detersione a fondo e disinfezione dei pavimenti (tutti i locali, scale, corridoi, sale, ascensori); Detersione e disinfezione delle superfici verticali lavabili (piastrellate o con pittura lavabile) fino a max. 1,5 m; lavaggio lato esterno vetrate fisse (a qualsiasi altezza)
SERVIZI IGIENICI	
B1	arieggiatura dei locali; scopatura, aspirazione e detersione ad umido (con acqua e detergenti idonei) con disinfezione di pavimenti di tutte le tipologie; detersione delle superfici verticali lavabili; detersione sanitari e altre attrezzature presenti (rubinetteria) con idonei prodotti con efficacia battericida e sanitizzante; detersione degli arredi; detersione delle superfici piane e a elevata frequenza di contatto (davanzali, interruttori elettrici, pulsantiere, porte, maniglie, corrimano e di ogni altro accessorio); sanificazione, con prodotti idonei, dei sanitari e delle superfici piane e a elevata frequenza di contatto (davanzali, scrivanie, banconi, interruttori elettrici, pulsantiere, porte, maniglie, corrimano e di ogni altro accessorio di uso comune); svuotamento dei cestini con sostituzione sacchi; raccolta differenziata dei rifiuti e deposito degli stessi nei contenitori posti all'esterno dell'edificio o in loro prossimità; distribuzione di carta igienica, asciugamani, salviette in carta e sapone liquido (a necessità) ricarica erogatori con soluzione idroalcolica o equivalente ad effetto sanificante (a necessità)
B2	disincrostazione sanitari; detersone e disinfezione degli arredi; detersione e sanificazione delle superfici lavabili verticali fino a max. 1,5 m; detersione lato interno dei vetri dei serramenti e relativo lato esterno (se raggiungibile dall'interno – serramenti apribili), e di altri infissi quali porte, portoncini, portoni d'ingresso, con ordinaria attrezzatura; detersione dei punti luce, dei corpi illuminanti e corpi radianti;
B3	detersione a fondo e sanificazione dei pavimenti e superfici lavabili; lavaggio lato esterno vetrate fisse (a qualsiasi altezza);

In tutti i gruppi di attività è compresa l'apertura e la successiva chiusura a chiave, al termine delle attività, dei locali, qualora richiesto dall'ente appaltante.

Si precisa che in riferimento alla pulizia delle vetrate, lato esterno e non raggiungibile dall'interno tramite apertura dei serramenti, si dovrà provvedere ad una pulizia annuale, ricorrendo all'ausilio di piattaforma aerea manovrata da personale dotato di idonea abilitazione.

23. Edifici e frequenze

Il servizio di pulizia deve essere effettuato per gli edifici, locali e relative frequenze indicati all'**ALLEGATO A al presente capitolato**.

Le attività di pulizia, i giorni e gli orari di svolgimento saranno fissati in un **programma**, da concordare prima dell'attivazione del servizio. Periodicamente il committente e l'appaltatore concorderanno la conferma o l'aggiornamento del programma, con aumento o riduzione delle frequenze di pulizia, in relazione alle mutate esigenze del Comune, se del caso, ricorrendo anche a modifiche contrattuali.

24. Modalità di esecuzione

Gli orari di svolgimento del servizio variano per ciascun edificio in relazione alle esigenze specifiche e saranno in qualsiasi caso fissati nelle ore diurne, salvo specifiche esigenze, in fasce orarie idonee ad evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività previste. La ditta aggiudicataria dovrà svolgere i servizi di pulizia nelle strutture indicate rispettando gli orari fissati dall'ente appaltante.

Durante la prestazione del servizio, l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni, facendole espressamente osservare a tutti gli operatori da esso impiegati, a qualsiasi titolo, per l'effettuazione di ogni operazione di pulizia:

- i servizi dovranno essere effettuati in conformità alle prescrizioni tecniche del presente capitolato, e comunque secondo una buona tecnica di conduzione, impiegando attrezzature e dispositivi per la pulizia in stato di massima efficienza ed in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- il servizio di pulizia dovrà essere svolto in modo da garantire la buona conservazione dei locali e di tutti gli arredi, le apparecchiature, le attrezzature e i materiali in essi contenuti;
- deve essere assicurato l'utilizzo di prodotti specifici per ciascuna tipologia di superficie da pulire;
- la pulizia delle apparecchiature telefoniche, di quelle elettriche ed elettroniche, deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature stesse, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti; solo in caso di necessità potranno essere usati stracci umidi;
- la pulizia delle sale d'attesa e dei servizi igienici dovrà essere eseguita con prodotti sanificanti per garantire la massima igiene dei locali;
- al fine di evitare contaminazioni (cross contamination), la pulizia dei sanitari, dei servizi igienici e delle diverse superfici, deve essere eseguita utilizzando panni/strofinacci specifici e secchi di colore diverso rispetto alle altre aree oggetto di pulizia;
- nell'esecuzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed impiegati tutti i prodotti e le attrezzature necessarie ad impedire la liberazione di polvere negli ambienti e, in particolare, si dovrà evitare l'utilizzo di scope e tecniche di pulizia a secco, privilegiando l'utilizzo di aspirapolveri filtranti, pulizie ad umido e panni per pulizie idonei a trattenere elettrostaticamente la polvere. La spazzatura a secco dovrà essere di norma limitata alla raccolta di materiali grossolani; dopo l'uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto;
- tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge. L'appaltatore è responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature;
- durante il servizio di pulizia i locali devono essere arieggiati. Al termine delle operazioni, tutti i locali dovranno essere lasciati con finestre chiuse e porte chiuse. Dovranno essere chiusi a chiave tutti gli edifici ed eventuali locali particolari, che potrebbero essere segnalati nel corso dell'appalto.

L'appaltatore all'inizio del servizio dovrà ritirare le chiavi dei singoli immobili presso gli uffici comunali. Al termine del rapporto contrattuale dovrà invece provvedere alla loro restituzione.

La stazione appaltante potrà, senza vincolatività, mettere a disposizione dell'appaltatore, qualora necessario, spazi idonei per il ricovero di attrezzature, carrelli, materiali di consumo.

25. Servizi in economia (a chiamata)

Il committente si riserva di richiedere attività aggiuntive rispetto a quelle definite nell'art. 22, da svolgere su richiesta, in via occasionale o in relazione a specifiche necessità che si possono manifestare nel periodo contrattuale. Tali attività possono essere, a titolo esemplificativo, pulizie, disinfezioni o sanificazioni straordinarie o integrative di locali o edifici individuati dall'ente appaltante (comunque ricompresi nel territorio del Comune).

Tali servizi sono computati in economia, in relazione al tempo impiegato per l'esecuzione. A tal fine, a seguito di formale richiesta del committente, l'appaltatore trasmette il preventivo orario stimato e solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del direttore per l'esecuzione, l'appaltatore procede con l'esecuzione del servizio entro 7 giorni consecutivi dalla richiesta.

Il corrispettivo dovuto per la prestazione aggiuntiva è dato dal prodotto del prezzo unitario indicato in sede di offerta per il numero di ore preventivate e autorizzate.

Il servizio è comprensivo di manodopera (un operatore), materiale di consumo, attrezzatura e ogni altro onere necessario per dare il servizio compiuto a regola d'arte.

26. Criteri Ambientali Minimi - DM 51 del 29 gennaio 2021

Il servizio è soggetto all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 51 del 29/01/2021, modificato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 24/09/2021.

27. Fornitura e installazione di prodotti per la raccolta dei rifiuti e altri articoli

È facoltà dell'appaltatore, se ciò risultasse più funzionale all'esecuzione del servizio, sostituire a proprie spese:

- Cestini portarifiuti;
- Dispenser portasalviette e portasapone da destinare ai servizi igienici;
- Sacchi per la raccolta dei rifiuti.

La tipologia e l'installazione del materiale devono essere preventivamente approvati dall'ente appaltante prima dell'installazione e impiego.

28. Gestione dei rifiuti

L'appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo la regolamentazione e le condizioni vigenti nel Comune; attualmente è prevista la differenziazione tra carta, multimateriale leggero, organico, imballaggi in vetro e residuo.

La dislocazione e tipologia dei contenitori è fissata dall'ente appaltante. L'appaltatore dovrà quindi provvedere al periodico svuotamento dei contenitori interni agli edifici e consegna al gestore del servizio secondo le modalità e frequenze fissate con dallo stesso, garantendo la separazione dei flussi merceologici (utilizzo di cassonetti dedicati). Per garantire la corretta raccolta differenziatai contenitori interni dovranno inoltre essere dotati di sacchi a perdere.

Restano a carico dell'appaltatore i rifiuti derivanti dall'esaurimento dei materiali e prodotti utilizzati per le pulizie (flaconi, fusti, imballaggi vari, prodotti di scarto, scope, ecc,).

In ogni caso, al termine di ogni operazione di pulizia, in ciascun edificio, non dovranno essere lasciati rifiuti, di nessun genere.

Le modalità di gestione dei rifiuti potranno essere aggiornate con l'ente appaltante in relazione a esigenze o osservazioni.

ALLEGATI:

Allegato A – Edifici e frequenze di pulizia

Allegato B – Quadro economico

Allegato C – Elenco dipendenti

Allegato D – DUVRI